

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE (Difesa)

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1954
(29^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

I N D I C E

Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica » (298) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 446, 447
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 543, 444, 445, 446
CADORNA, <i>relatore</i>	436, 438, 439, 440, 441, 442
CALDERA	438
CORNAGGIA MEDICI	440
FARINA	440
MESSE	434, 436, 439, 440, 441, 442, 443
PRESTISIMONE	438, 439
TADDEI	435, 438, 444
VACCARO	439

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Messe, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica » (298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ».

Durante le riunioni tenute dalla Sottocommissione, incaricata dell'esame particolareggiato degli articoli di questo disegno di legge, e nominata conforme il desiderio manifestato dalla Commissione della difesa nella seduta del 20 ottobre, sono stati concordati i testi di vari articoli.

Continuiamo, pertanto, nell'esame e nella discussione dei singoli articoli, cominciando da quelli che nella passata seduta erano stati lasciati in sospeso.

Art. 2.

L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
ad anzianità;
a scelta.

L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

Di questo articolo, come i colleghi, ricorderanno, era stato approvato unicamente il primo comma, mentre l'esame del secondo comma era stato rinviato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito a questo articolo, mi sembra sia

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

opportuno risolvere prima una questione di fondo, vale a dire se dobbiamo aderire all'istituto della promozione per meriti eccezionali. Occorrerebbe, quindi, preliminarmente, risolvere il problema posto dall'articolo 52 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'articolo 52 del disegno di legge recita: « L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali ».

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Per l'articolo 52 la situazione è la seguente: nella passata legislatura fu approvato il primo comma dell'articolo: « L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi allo Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore ».

In tale norma furono introdotte due modifiche riguardanti il voto segreto e la unanimità da parte della Commissione di avanzamento.

Nei riguardi della formulazione, di cui al testo precedente approvato dal Senato, sono state sollevate varie obiezioni; la più pertinente è la seguente: se con la promozione per meriti eccezionali vogliamo premiare dei meriti per qualità professionali, culturali, ecc., veniamo ad istituire un doppio con la promozione a scelta.

Nella discussione in Sottocommissione, pur condividendo la critica mossa all'articolo 52, rilevai tuttavia la opportunità di conservare

l'istituto della promozione per meriti eccezionali per quelle azioni di carattere militare che possono verificarsi anche in tempo di pace. Portai, ad esempio, la eventualità meramente ipotetica che il Corpo italiano di spedizione in Somalia fosse chiamato ad un'azione di polizia di grande portata. In quella ipotesi, può darsi che un ufficiale dimostri delle eccezionali qualità di comandante. In tal caso non può soccorrere l'istituto della promozione per meriti di guerra, perchè siamo in pace; tuttavia è opportuno conservare la possibilità di premiare le particolari doti di comando e le prove di valore, dimostrate in situazioni eccezionali anche in tempo di pace.

Quindi, il testo proposto dal Governo, per il primo comma dell'articolo 52, dopo aver sentito le opinioni della Sottocommissione, sarebbe il seguente: « L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale, che in azioni di carattere militare o in situazioni eccezionali abbia dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni del grado superiore ».

Oltre l'ipotesi che ho fatto prima, vi è, ad esempio, la possibilità, anche in tempo di pace, che un comandante di nave dimostri particolare abilità nel governo della sua nave. Nell'ultima guerra si sono avuti affondamenti non causati dal nemico uomo, ma dal nemico mare. Ricorderò l'episodio di una spedizione navale degli Stati Uniti alle Filippine: al ritorno due cacciatorpediniere furono affondati da un uragano. Anche la Marina italiana subì degli infortuni simili nell'ultimo conflitto. È quindi possibile che, indipendentemente dallo stato di guerra, vi siano delle situazioni per cui il comandante di una nave possa e debba dimostrare qualità tali da poter eventualmente salvare la nave. Anche per questi casi è opportuno conservare l'istituto della promozione per meriti eccezionali, anche fuori del periodo di guerra.

Sono pronto, peraltro, ad accettare quei suggerimenti che mi venissero dalla Commissione sulla formulazione del testo di cui ho dato lettura.

MESSE. Io avevo sollevato delle eccezioni su questa forma di avanzamento per meriti eccezionali, ed ho espresso anche le ragioni che

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

mi inducevano ad essere contrario. Ma, ora che il Sottosegretario ha formulato l'articolo in modo da non lasciare, come in passato, possibilità di abusare dell'avanzamento per meriti eccezionali, credo che l'articolo nel nuovo testo, per le garanzie di serietà che presenta, possa essere accolto, e non soltanto per la forma — poichè in esso sono indicati i motivi per cui si può far luogo alla promozione per meriti eccezionali — ma anche per la garanzia che offre il criterio del voto segreto da parte della Commissione centrale di avanzamento, nonchè della unanimità richiesta per il voto stesso.

Perciò, mi dichiaro favorevole a mantenere l'avanzamento per meriti eccezionali, secondo il nuovo testo dell'articolo 52 prospettato dall'onorevole Sottosegretario.

TADDEI. Desidererei fare una considerazione di carattere generale, non con la intenzione di riaccendere una discussione generale, sebbene di aprire una breve parentesi prima di procedere all'ulteriore esame dei singoli articoli.

Ho letto con la dovuta attenzione il resoconto stenografico sugli interventi dei vari senatori, in sede di discussione generale, e mi sono confermato nel convincimento che, comunque vadano le cose, questa legge dovrà andare soggetta a degli emendamenti numerosi e talvolta sostanziali.

Allora, mi sono domandato: perchè non avvalersi anche, non dico del suggerimento, ma del parere di organi altissimi, competenti, che potrebbero meglio orientare il presente dibattito? Concludo, pertanto, in omaggio al criterio della brevità che mi è doveroso rispettare, ricordando come vi sia una legge, e precisamente quella del 9 gennaio 1951, n. 167, che esplicitamente prevede: in primo luogo, che nel caso di progetti di legge concernenti l'avanzamento degli ufficiali...

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Taddei di considerare che la discussione generale è stata chiusa. Ora siamo in sede di discussione dei singoli articoli e non posso consentire, pertanto, che si riapra la discussione generale.

TADDEI. Allora prego di considerare questo mio intervento come inteso a sostenere una mozione d'ordine.

Dunque, dicevo che quella legge prevede esplicitamente in primo luogo ed in maniera inequivocabile, che si debba, e non soltanto si possa, richiedere il parere del Consiglio superiore delle Forze armate per tutti i progetti concernenti, tra l'altro, l'avanzamento degli ufficiali.

In secondo luogo, la legge già citata prescrive che di tale parere sia fatta esplicita menzione nella relazione, che accompagna il nuovo disegno di legge. Tuttavia per quanto abbia attentamente letta la relazione che accompagna il presente provvedimento, non ho trovato alcuna menzione di tale specie.

E concludo: se il parere è stato richiesto, bisogna che si dica in quale data fu chiesto e che si comunichi alla Commissione il testo integrale della risposta pervenuta dal Consiglio superiore delle Forze armate. Se, poi, tale parere non è stato sollecitato, chiedo, per ragioni di legalità, la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Taddei non può essere accettata in base all'articolo 66 del Regolamento del Senato, che recita testualmente: «La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che si inizi la discussione. Questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci senatori. La discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola a non più di due oratori in favore e due contro, e se la questione sia stata respinta per alzata e seduta».

Poichè il senatore Taddei non ha presentato, a termini del Regolamento, la domanda di sospensione della discussione, la sua richiesta non può essere accolta.

Do lettura, pertanto, del primo comma dell'articolo 52, nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario: «L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale, che in azioni di carattere militare

4ª COMMISSIONE (Difesa)

29ª SEDUTA (11 novembre 1954)

o in situazioni eccezionali abbia dimostrato di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni del grado superiore». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo rimane immutato, secondo il testo di cui ho già dato lettura. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 52 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Venute, pertanto, a cessare le ragioni che avevano imposto la sospensione della discussione dell'articolo 2, possiamo senz'altro procedere oltre.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2 del quale ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 1 e deve, inoltre, essere compreso, in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità secondo le norme della presente legge.

L'articolo 3 fu approvato nei suoi primi due commi. Rimase sospesa l'approvazione del terzo e del quarto comma.

MESSE. Se non vado errato, la sospensiva sui due ultimi comma dell'articolo 3 fu provocata dalla proposta di escludere per i capitani e per i tenenti colonnelli dell'Esercito la graduatoria di merito. Ora se verrà accettata la proposta anzidetta, intesa ad escludere per i capitani e per i tenenti colonnelli la graduatoria di merito, non so se parimenti si adatti alla nuova situazione che verrebbe a crearsi il primo comma dell'articolo che stiamo adesso discutendo.

Quindi, per il momento lascerei ulteriormente in sospenso la discussione sull'articolo 3.

CADORNA, *relatore*. Desidererei chiarire al senatore Messe quanto segue: la formulazione di cui all'articolo 3, si riferisce non alla graduatoria di merito che interessa il senatore Messe, cioè all'applicazione della scelta comparata per i gradi di capitano e tenente colonnello, ma semplicemente alla graduatoria di merito necessaria per formare le vacanze obbligatorie.

L'articolo investe l'essenza stessa della legge e cioè il numero fisso delle promozioni e l'applicazione della vacanza obbligatoria a quelli che in base alla graduatoria di merito non possono entrare nel quadro di avanzamento.

Riterrei, pertanto, che la disposizione dell'articolo possa essere approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

(È approvato).

Art. 6.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti:

- 1° arma dei carabinieri;
- 2° arma di fanteria;
- 3° arma di cavalleria;
- 4° arma di artiglieria;
- 5° arma del genio;
- 6° servizio tecnico di artiglieria;
- 7° servizio tecnico della motorizzazione;
- 9° servizio sanitario (ufficiali medici);
- 10° servizio sanitario (ufficiali chimici - farmacisti);
- 11° servizio di commissariato (ufficiali commissari);
- 12° servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
- 13° servizio di amministrazione;
- 14° servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidererei fare una dichiarazione allo scopo di rendere più sollecito il dibattito.

Come è noto, questo articolo fu sospeso in altra seduta per la menzione in esso contenuta,

al numero 7, del servizio tecnico della motorizzazione. Ora sono in grado di assicurare la Commissione, e in particolare modo il Presidente, che i ruoli elencati nell'articolo sono quelli previsti dal vigente ordinamento dello Esercito, ordinamento che, quanto ai servizi tecnici, prevede solo quelli di artiglieria e della motorizzazione. Il servizio tecnico del genio fu soppresso con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, tanto che la successiva legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativa agli organici degli ufficiali dell'Esercito, ha stabilito solo gli organici dei due suddetti servizi tecnici.

Qualora la Commissione ritenesse opportuno rivolgere un voto al Ministero della difesa perchè metta in esame il ripristino del servizio tecnico del genio, il Ministero della difesa accetterebbe di studiare la materia.

PRESIDENTE. Desidero far presente quanto segue: negli anni 1949-1950 l'esercito americano istituì un servizio unico tecnico, di cui fanno parte sia il servizio tecnico di artiglieria, sia quello del genio, sia quello della motorizzazione. Ciò, evidentemente, perchè le esperienze della guerra e quelle dell'organizzazione militare hanno insegnato a quel popolo che occorrono tre servizi tecnici, quello dell'artiglieria, quello del genio e quello della motorizzazione. Ritengo, pertanto, che non vi sia ragione perchè l'esercito italiano, che è in fase di ricostruzione, approfittando dell'esperienza altrui, debba nel campo tecnico procedere unicamente alla ricostituzione di due servizi tecnici, trascurando, invece, il più essenziale, che è quello del genio.

Nel 1951 lo Stato Maggiore italiano propose la ricostituzione anche del servizio del genio. Dato anche questo precedente, appare opportuno, nel parlare del servizio di artiglieria e di quello della motorizzazione, esprimere il voto che anche il servizio tecnico del genio venga ricostituito. Altra cosa, infatti, è fare l'ufficiale d'arma, adibito a quel servizio, altra cosa è fare l'ufficiale del servizio tecnico: ciò specialmente in un momento in cui il servizio tecnico del genio così notevolmente incide in alcuni settori, quali quello relativo alla conoscenza delle mine, delle resistenze dei ponti, e via dicendo. Si tratta, insomma, di un insieme di conoscenze tecniche, che

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

non sono di dominio comune, che non appartengono a tutti gli ufficiali. Vi è bisogno di una specializzazione, anche per quel che attiene alla possibilità di studiare o di perfezionare dei prototipi di pertinenza del genio. Cose queste che non tutti gli ufficiali credo siano in grado di poter studiare.

Ritengo, quindi, di poter sottoporre alla Commissione questo mio punto di vista, perchè, se la Commissione lo creda, possa essere approvato.

CADORNA, *relatore*. Si tratta di questione già esaminata in passato. Non fu mai spiegato perchè il servizio tecnico del genio fu abolito, pure esistendo tuttora stabilimenti del genio ai quali sono addetti ufficiali, che provengono dal servizio tecnico del genio e la cui carriera è ora senza sbocco.

PRESIDENTE. Credo, quindi, di poter esprimere, a nome della 4^a Commissione permanente, il seguente voto al Governo: « La 4^a Commissione permanente di difesa del Senato della Repubblica esprime il voto che sia ricostituito il servizio tecnico del genio, perchè ritenuto essenziale ai fini dell'organizzazione militare ».

Metto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui si è data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.

Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di capo di Stato maggiore della difesa.

Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità per l'avanzamento ad anzianità e a scelta, con votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto.

PRESTISIMONE. Comprendo che il voto debba essere segreto nel caso di avanzamento per meriti eccezionali. Tuttavia, perchè stabilire due diversi trattamenti: per alcuni il voto palese e per altri quello segreto? Per non far risaltare all'occhio tale disparità, stabiliamo per tutti il voto segreto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sembra giusta l'osservazione del relatore Prestisimone, a meno che la Commissione ritenga di non dare alla diversità del sistema una motivazione, che la possa giustificare pienamente.

CADORNA, *relatore*. Come principio generale, si dovrebbe introdurre quello che, in un consesso militare, ognuno deve avere il coraggio di esprimere apertamente il proprio parere sul voto che dà. Tale principio, tuttavia, è stato abbandonato per le promozioni per meriti eccezionali, in seguito ad un accordo preso col Presidente della Commissione di difesa della Camera.

TADDEI. Vagliato il *pro* ed il *contra*, sono dell'avviso che debba essere istituito il principio del voto segreto in tutti i casi. Sono giuste le considerazioni fatte dall'onorevole relatore; tuttavia può esserci un certo timore reverenziale, capace di indurre un membro della Commissione ad esprimersi secondo il parere — già, a lui noto — di membri della Commissione stessa di grado più elevato.

CALDERA. Ritengo che quando un ufficiale è prescelto per far parte di quella determinata

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

Commissione, di cui all'articolo, debba offrire tutte le garanzie di indipendenza necessarie per raggiungere lo scopo. Quell'ipotetico timore reverenziale, cui ha fatto cenno il senatore Taddei, non è, quindi, vero. Mi dichiaro d'accordo con il senatore Cadorna, quando dice che occorre essere sinceri. La discussione deve essere ampia, lunga, approfondita: quante volte, del resto, assistiamo al fatto, sconcertante in una assemblea, che taluni, i quali hanno espresso il proprio parere in un senso, poi votano in maniera differente. Sarebbe bene che il voto fosse palese sempre, in ogni caso: ciò è garanzia della valutazione dei meriti dell'esaminando e, inoltre, garanzia di indipendenza di giudizio. Se taluno è contrario ad una certa proposta, lo dica esplicitamente, e quindi quel che dice potrà essere valutato dalla Commissione; ma, quando si tratta di decidere, ognuno esprima il proprio parere in modo da non lasciare perplessità di alcun genere.

VACCARO. Quanto ha detto il senatore Cadorna è fondato, come del resto è anche fondato quanto ha detto il senatore Caldera. La realtà, però, è quella che è. Riterrei, quindi, opportuno aderire a quel che è stato proposto dal senatore Prestisimone. Come via di mezzo, si potrebbe, peraltro, stabilire che si possa concedere il voto segreto o il voto palese: il voto segreto se richiesto; così sarebbero conciliate le due tendenze.

PRESTISIMONE. Aggiungo che il voto palese ha un altro inconveniente: quello che il più elevato in grado riesce ad imporre il proprio punto di vista agli altri componenti la Commissione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha piena fiducia nella indipendenza dei singoli componenti della Commissione per l'avanzamento. Quindi, sia nel caso di votazione palese, che di votazione segreta, l'ufficiale ugualmente manifesterà la propria schietta opinione.

Pertanto, il Governo si rimette alla Commissione per l'una o per l'altra soluzione, perchè ritiene che sempre l'ufficiale lealmente manifesterà il suo pensiero. Ma se, in via di

ipotesi, si adottasse il sistema della votazione segreta per la promozione per meriti eccezionali sarebbe forse opportuno estenderlo anche agli altri casi, e ciò per stabilire una unità di sistema.

CADORNA, *relatore*. Vorrei far osservare che l'argomento presenta una doppia faccia: si può difendere, infatti, l'uno e l'altro criterio. Debbo solamente chiarire che, se si aderì al concetto della votazione segreta nel caso di avanzamento per meriti eccezionali così si fece per rendere quella forma di promozione più eccezionale possibile sommando il criterio del voto segreto al criterio della unanimità. Ora, in una votazione che si deve svolgere all'unanimità, la pressione sull'unico elemento eventualmente dissidente è molto maggiore e molto grave. Quando si tratta di valutare un ufficiale per il suo merito eccezionale, e tutti i membri della Commissione sono d'accordo, tranne uno, la pressione che può essere esercitata su di lui sarà certamente rilevante.

Perciò nella trascorsa legislatura abbiamo ammesso il principio della votazione segreta, anche se si trattava di criterio contrario ai nostri principi.

MESSE. Non sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario circa il concetto da lui espresso, per il quale, dato che abbiamo introdotto per il giudizio sull'avanzamento per meriti eccezionali il voto segreto, tale criterio dovrebbe essere mantenuto per tutti gli altri casi.

L'unanimità dei voti e la segretezza della votazione noi le abbiamo introdotte per una forma di avanzamento che d'ora in poi, date le rigorose garanzie con le quali abbiamo voluto circondarlo, si verificherà veramente in casi eccezionalissimi. È un sistema che contribuirà a frenare ogni possibilità di abuso. Ora mi domando: per tutti gli altri casi non sarebbe meglio che ciascun membro esprimesse palesemente il proprio giudizio? Io ritengo di sì, specialmente quando si tratta della Commissione centrale di avanzamento, che è quella chiamata a dare il suo giudizio nei riguardi dell'alta gerarchia militare, e cioè per il grado di colonnello e per i vari gradi di generale.

È bene che ciascun membro della Commissione assuma in forma palese la piena

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

responsabilità del proprio giudizio, trattandosi di scegliere coloro ai quali verranno affidati i comandi più importanti.

Quindi, propongo di mantenere la votazione segreta per l'avanzamento per meriti eccezionali e quella palese per tutti gli altri casi.

CORNAGGIA MEDICI. Ritengo che se in altre Amministrazioni quando si tratta di questioni personali può essere accettato il principio del voto segreto, tale principio non debba essere accolto, invece, nel campo militare a causa della caratteristica, vorrei dire ontologica, delle persone che onorano le Forze armate. Una delle prime caratteristiche è la fierezza, la schiettezza del giudizio. D'altra parte, mi preoccuperei che, attraverso la votazione segreta, si venisse a mutilare la discussione sul singolo caso, mentre, invece, con un voto nominale ciascuno sarà obbligato a motivarlo e a giustificare la sua decisione.

FARINA. Anch'io sono favorevole al voto palese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'esercito è composta.

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Esercito; e di segretario generale per l'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

c) dal direttore generale del personale ufficiali;

d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai capi di Servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio.

Assume la presidenza l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Sottocommissione elaborò il seguente nuovo testo per l'articolo 11:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dall'ufficiale generale che riveste la carica di capo di stato maggiore dell'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

c) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai capi di Servizio, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma e del rispettivo servizio.

Interviene con voto consultivo il Direttore generale del personale ufficiali.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i Servizi, da tenente colonnello a maggiore generale ».

CADORNA, *relatore*. Mi permetto di compiacermi vivamente per le modificazioni introdotte, perchè queste rappresentano l'inizio della valorizzazione delle funzioni del capo di stato maggiore dell'Esercito e auspico vivamente che esse preludano alla compilazione di un decreto che ne stabilisca le competenze, cosa per la quale mi batto, senza risultato, da dieci anni a questa parte.

MESSE. Mi associo a quanto detto dal senatore Cadorna.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 11 nel nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione fino al punto a) compreso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

Passiamo, adesso, alla discussione del punto *b*).

CADORNA, *relatore*. A mio giudizio la Commissione è pletorica.

MESSE. Anche io sono contro la pletoricità, ma mi rendo conto delle ragioni che l'hanno determinata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il punto *b*). Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al punto *c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma.

(È approvato).

MESSE. La Marina ha sempre dato un'importanza particolare alla figura del direttore generale del personale il quale ha sempre fatto parte della Commissione centrale di avanzamento.

Il direttore generale del personale ufficiale per l'Esercito, invece, non ha mai fatto parte della Commissione centrale; adesso per analogia si vorrebbe introdurlo in questa Commissione. Vorrei far notare che la Commissione centrale di avanzamento non è che giudichi solo i tenenti colonnelli da promuovere colonnelli, ma anche i generali di brigata e di divisione, ed allora non capisco perchè debba entrare a fare parte il direttore generale del personale, che, fra l'altro, può essere anche generale di brigata.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si potrebbe stabilire che il direttore generale del personale ufficiali dia il suo parere, solamente se richiesto.

Tuttavia, il Governo non insiste nel secondo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma.

(Non è approvato)

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso che risulta, dopo le modificazioni apportate, del seguente tenore:

Art. 11.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dell'ufficiale generale che riveste la carica di capo di stato maggiore dell'Esercito;

b) dai generali di corpo d'armata proposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o comandanti di corpo d'armata o comandanti militari territoriali;

c) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai capi di Servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del rispettivo servizio.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore della Marina, di segretario generale per la Marina, di comandante in capo delle forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

b) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

commissariato o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva lettera *d*), quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo;

d) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi, rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche qui in analogia col precedente articolo, il Governo interpretando i desideri della Sottocommissione, propone il seguente nuovo testo:

« La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di capo di stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di comandante in capo di forze navali e di comandante in capo di dipartimento militare marittimo;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, che non rivesta la carica di cui alla successiva lettera *e*) quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo;

d) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici;

e) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, o di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dallo ispettorato generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi,

rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione o gradi corrispondenti ».

MESSE. In merito alla lettera *b*) ritengo che occorrerebbe dire che si tratta di ammiragli di squadra. Infatti per l'Esercito si è previsto il grado di generale di Corpo d'armata.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io credo che se precisiamo il grado di ammiraglio di squadra, introduciamo una notevole limitazione. Infatti, nell'Esercito gli organici dei generali di Corpo d'armata sono abbastanza vasti, mentre in Marina sono solo 8 ammiragli di squadra. Ora, se noi stabiliamo che per partecipare alla Commissione superiore di avanzamento occorra essere ammiragli di squadra e rivestire una determinata carica, nel caso che le due ipotesi non coincidano si corre il rischio che nella Commissione superiore non vi sarà la voluta partecipazione di ufficiali ammiragli. Infatti, potrà verificarsi il caso che il Comando sia affidato non ad ammiragli di squadra, ma ad ammiragli di divisione, per modo che la Commissione superiore non potrebbe funzionare per insufficienza di numero. Quindi, o si deve abbandonare il requisito del grado, o quello del comando; e tra i due è meglio rinunciare al requisito del grado.

CADORNA, *relatore*. Vi sono due elementi che consigliano di approvare la proposta governativa. Il primo è quello della eventuale insufficienza numerica della Commissione superiore di avanzamento, nel caso in cui ci limitassimo al grado di ammiraglio di squadra; il secondo è quello dell'opportunità di non escludere dalla Commissione superiore gli ammiragli di grado inferiore a quello di squadra, ma che rivestono la carica di comandante di forze navali e, quindi, sono i più idonei a giudicare sull'avanzamento degli ufficiali.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

MESSE. Vorrei sapere se la legge stabilisce un numero minimo di presenti per il funzionamento della Commissione superiore di avanzamento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono richiesti due terzi dei componenti.

MESSE. Mi sembra assurdo che tutti gli otto ammiragli di squadra non abbiano il comando. Ciò potrebbe avvenire solo se tutti gli ammiragli di squadra fossero dichiarati non idonei al comando, ma in questo caso vi sarebbe chi subentra loro nel grado. Quindi, insisterei sul principio che per far parte della Commissione superiore di avanzamento sia necessario avere il grado di ammiraglio di squadra.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La questione è stata studiata a fondo dalla Commissione ministeriale. Il Ministero è responsabile del buon funzionamento dell'organismo militare. Prego quindi il senatore Messe di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 12 nel nuovo testo presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 13.

La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di presidente e di vice-presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di segretario generale per l'Aeronautica;

b) dai generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

c) dal direttore generale del personale militare;

d) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del Corpo del genio aereo

nautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Assume la presidenza l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo anche per l'articolo 13 il seguente nuovo testo:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai generali di squadra aerea preposti a comandi di grandi unità o a comandi territoriali;

c) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano tra i presenti.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 13 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dal generale di corpo d'armata vice presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

4 COMMISSIONE (Difesa)

29ª SEDUTA (11 novembre 1954)

b) dal direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale;

c) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

d) da due ufficiali di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma e del rispettivo servizio.

I componenti della Commissione di cui alle lettere c) e d) sono designati dal Ministro.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo anche per l'articolo 14 il seguente nuovo testo:

« La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro della difesa, presidente;

b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli rispettivamente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

c) da due ufficiali di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma e del rispettivo servizio.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali, o in caso di assenza o di impedimento l'ufficiale generale o colonnello più anziano destinato alla direzione generale.

I componenti della Commissione di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministro.

La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori.

TADDEI. Desidererei sapere se questa Commissione viene nominata annualmente, se le nomine siano valide per tutto il corso dell'anno, e se nell'elencazione dei componenti si possano prevedere anche, eventualmente, i supplenti.

A mio giudizio il Ministro della difesa annualmente dovrebbe nominare con decreto i componenti di tale Commissione precisando i componenti effettivi e quelli supplenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se noi dovessimo stabilire il principio della predeterminazione dei membri della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito, dovremmo seguire un analogo criterio anche per le altre Commissioni.

PRESIDENTE. La situazione è la seguente: i membri della Commissione non avranno neppure un minuto di libertà, data la mole di lavoro a cui devono attendere, dal primo giorno dell'anno all'ultimo.

TADDEI. Proporrei che il terzo comma fosse formulato nella seguente nuova dizione: « I componenti di cui alle lettere c) e d) sono designati dal Ministro per la durata di un anno, e con essi vengono designati anche i membri supplenti ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 14 nel testo proposto dal Sottosegretario.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 14. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il nuovo testo, proposto dal senatore Taddei, per il terzo comma così formulato:

« I componenti di cui alle lettere c) e d) sono designati dal Ministro per la durata di un anno e con essi vengono designati anche i membri supplenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo proposto dal Sottosegretario, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

Metto adesso ai voti l'articolo 14 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) dall'ufficiale ammiraglio presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

b) dall'ufficiale ammiraglio vice presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

c) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatore per gli affari militari;

d) dal sottocapo di stato maggiore della Marina, o in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato allo stato maggiore;

e) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale;

f) da due ufficiali ammiragli o capitani di vascello, designati dal Ministro, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

g) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi ed armamenti navali, e di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo, o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguarda rispettivamente, gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. In caso di assenza o di impedimento il direttore generale o l'ispettore generale delle capitanerie di porto è sostituito dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o dall'ispettore generale purchè di grado non inferiore a colonnello;

h) dall'ufficiale generale o colonnello appartenente allo stesso Corpo dell'ufficiale da valutare di cui alla precedente lettera g), più

elevato in grado o più anziano tra quelli destinati al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, che non rivesta la carica di direttore generale o di ispettore generale delle capitanerie di porto e che non sia impedito dall'intervenire.

Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*.
Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 15:

«La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina è composta:

a) dall'ufficiale ammiraglio vice presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da un ufficiale ammiraglio designato dal Ministro, su proposta del capo di Stato maggiore della Marina;

c) da tre ufficiali ammiragli o capitani di vascello designati dal Ministro;

d) dal direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, o delle armi e armamenti navali, e di sanità militare marittima, o di commissariato militare marittimo o dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguarda rispettivamente gli ufficiali del Corpo del genio navale, delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale o l'ispettore generale delle capitanerie di porto è sostituito dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano destinato alla direzione generale o allo ispettorato generale, purchè di grado non inferiore a colonnello;

e) dall'ufficiale generale o colonnello appartenente allo stesso Corpo dell'ufficiale da valutare, di cui alla precedente lettera d), più

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

elevato in grado o più anziano fra quelli destinati al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile che non rivesta la carica di direttore generale o di ispettore generale delle capitanerie di porto e che non sia impedito dall'intervenire;

j) dal direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello più anziano destinato alla direzione generale.

Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione è composta rispettivamente, come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sugli avanzamenti degli ufficiali aventi il grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti.

La Commissione è presieduta da un ufficiale ammiraglio, annualmente designato dal Ministro, che può sceglierlo anche fra i componenti della Commissione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 15, proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dall'ufficiale generale presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate, presidente;

b) dall'ufficiale generale vice presidente della sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

c) dall'ufficiale generale o colonnello, membro ordinario della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate con funzioni di relatore per gli affari militari;

d) dal sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impe-

dimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato allo stato maggiore;

e) dal direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, dall'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale;

f) da due ufficiali generali del ruolo naviganti, designati dal Ministro, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma aeronautica;

g) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, non impediti dall'intervenire, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 16:

« La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica è composta:

a) dall'ufficiale generale vice presidente della sezione Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) da un ufficiale generale designato dal Ministro su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;

c) da tre ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti designati dal Ministro;

d) dai due ufficiali più elevati in grado o più anziani, non impediti dall'intervenire, del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguarda gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico.

Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello più anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.

4^a COMMISSIONE (Difesa)29^a SEDUTA (11 novembre 1954)

La Commissione è presieduta da un generale annualmente designato dal Ministro, che può sceglierlo anche fra gli altri componenti della Commissione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 16 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonchè dei capitani di complemento.

Il Ministro stabilisce con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

(È approvato).

CAPO IV. — VALUTAZIONE
PER L'AVANZAMENTO

Art. 18.

L'ufficiale per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.